

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 528 in data 29 aprile 2019,

CRITERI E MODALITA' PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI PER LE CATEGORIE PREVISTE DALL'ART. 56 DELLA L.R. N. 29/1997.

**Art. 1
UTENZA**

1.1. Beneficiari

1. Sono ammesse alla fruizione del servizio di trasporto per disabili le persone residenti in Valle d'Aosta che rientrano nelle categorie di invalidità o nelle condizioni di particolare gravità previste dall'art. 56 della legge regionale 1° settembre 1997, n. 29 e successive modificazioni:
 - a) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
 - b) invalido civile con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - c) minore non deambulante o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;
 - d) cieco assoluto;
 - e) cieco con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi, anche con eventuale correzione;
 - f) invalido del lavoro con totale e permanente riduzione delle capacità lavorative e con necessità di assistenza personale e continuativa;
 - g) invalidi civili o del lavoro che non rientrano nelle categorie di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), e per i quali siano accertate, da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, patologie che impediscono permanentemente l'utilizzo dei mezzi pubblici.
 - h) persone che si trovino in condizioni di temporanea disabilità dovuta a patologie accertate da parte del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.
2. Le persone che fruiscono del servizio di trasporto per disabili, fatta eccezione per i soggetti di cui alle lettere g) e h), possono altresì fruire delle agevolazioni e gratuità previste dall'art. 24 della medesima legge.

3. Gli studenti, rientranti nelle categorie di invalidità di cui al comma 1, usufruiscono gratuitamente del trasporto scolastico fino alla frequenza delle scuole secondarie di secondo grado.
4. Gli utenti dovranno avere domicilio in Valle d'Aosta.

1.2. Modalità di accesso al servizio

1.2.1 Domanda di nuova iscrizione

1. La domanda per l'accesso al servizio deve essere compilata in ogni sua parte sui moduli pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo ai trasporti debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta personalmente dall'utente o da suo rappresentante, e consegnata con le modalità consentite dalle norme vigenti, ed in conformità alle vigenti disposizioni fiscali alla struttura competente in materia di trasporti (di seguito "Struttura").
2. La Struttura, nei trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, comunica al richiedente e all'esercente il servizio l'eventuale ammissione del soggetto al servizio stesso, provvedendo a rilasciare apposita carta elettronica (Carta Vda Transport nominativa) avente funzione di tessera di riconoscimento e di strumento per la fruizione del servizio. L'eventuale mancata ammissione al servizio viene comunicata nello stesso termine di trenta giorni al richiedente.
3. Il pagamento della quota di accesso dovrà avvenire entro la data di effettuazione del primo viaggio, e comunque non oltre il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della lettera di autorizzazione.
4. Decorso inutilmente tale termine, l'istanza verrà archiviata.

1.2.2 Variazione dei requisiti

1. Qualsiasi variazione intervenga sui dati comunicati al momento della domanda per l'accesso al servizio deve essere prontamente comunicata alla Struttura. La perdita dei requisiti di cui al punto 1.1. comporta l'automatica revoca dell'ammissione al servizio e il pagamento dei viaggi eventualmente usufruiti nel periodo successivo alla comunicazione da parte della struttura competente in materia di invalidità all'utente della perdita dei requisiti medesimi.

1.2.3 Accesso al servizio

1. Per il servizio fornito, l'utente deve corrispondere una quota annuale di accesso proporzionale alla sua attestazione ISEE per prestazioni agevolate di natura socio-

sanitaria non residenziali, sulla base dell'allegata tabella A, che potrà essere periodicamente aggiornata dalla Giunta regionale sentite le parti sociali.

2. La quota di accesso è adeguata proporzionalmente al numero di mesi interi di fruizione del servizio.
3. Quando due o più utenti facciano parte di un medesimo nucleo familiare è dovuta una sola quota di accesso. Nel caso le attestazioni ISEE fossero diverse, è tenuto a pagare la quota l'utente con l'attestazione ISEE in concreto più elevata.
4. Il rappresentante legale di un minore che dichiara alla Struttura che l'utente minore è orfano di uno o di entrambi i genitori è ammesso a versare rispettivamente due terzi o un terzo della quota prevista. Tali quote sono valide anche in caso di rinnovi.
5. L'utente può scegliere di non presentare l'attestazione ISEE, accettando di versare la quota di accesso massima prevista.

1.2.4 Rinnovo

1. La procedura di rinnovo per l'anno successivo prevede il pagamento della quota annuale di accesso al servizio, definita sulla base delle informazioni relative agli utenti in possesso dell'amministrazione, eventualmente modificate dai medesimi in fase di rinnovo stesso.
2. Entro il mese di novembre di ogni anno l'utente dovrà versare la quota di accesso per l'anno successivo sulla base dell'attestazione ISEE in corso di validità secondo le indicazioni presenti sul sito dell'Amministrazione regionale, e comunicare le eventuali variazioni, ad eccezione di coloro che accettano di versare la quota massima, che sono esonerati dalla presentazione della suddetta attestazione ISEE.
3. Esclusivamente per i beneficiari di cui alle lettere c) e h) dell'art. 1.1 l'importo del versamento sarà proporzionato ai mesi interi di durata del certificato.
4. In caso di mancato versamento della quota annuale di rinnovo il Servizio sarà sospeso. L'utente potrà ripristinare l'utilizzo del Servizio, pagando la quota annuale intera. Trascorso inutilmente l'anno solare senza che l'utente abbia rinnovato il Servizio, la Struttura provvederà ad effettuare la cancellazione dell'utente dal Servizio.

1.2.5 Rateizzazioni

Per importi superiori a 200,00 euro, l'utente può chiedere la rateizzazione della quota prevista per l'ammissione o il rinnovo. La relativa modalità sarà concordata con la Struttura.

1.2.6 Miniabbonamenti

1. L'utenza che utilizza saltuariamente il Servizio, può accedere ad un Miniabbonamento versando una quota di accesso annuale non frazionabile, indicata nella tab. A, ridotta del 30% sulle attuali fasce di contribuzione ISEE.
2. Il miniabbonamento dà diritto all'effettuazione di 30 viaggi all'anno in Valle d'Aosta, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'utente potrà accedere ad un solo miniabbonamento annuale. Nel caso in cui l'utente abbia esaurito le corse indicate al punto precedente potrà fare richiesta per acquisire un "servizio intero" versando una quota proporzionale al numero di mesi interi di fruizione del servizio.
4. Gli utenti che hanno corrisposto la quota annuale piena del "servizio intero" non potranno accedere durante l'anno in corso al miniabbonamento.

1.3 Rimborsi

1. La Struttura procede al rimborso, integrale o parziale, della quota di accesso, conformemente alle vigenti disposizioni fiscali, nei seguenti casi:
 - a) agli eredi dell'utente, in caso di decesso avvenuto successivamente al versamento della quota di rinnovo, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi di non utilizzo del servizio;
 - b) all'interessato, in caso di errato importo del versamento, sarà rimborsata la somma pagata in eccesso, per importi superiori a euro 15;
 - c) agli studenti, di cui al comma 3 dell'articolo 1, che nel corso dell'anno di riferimento abbiano effettuato solo viaggi scolastici, sarà rimborsata l'intera quota di accesso al servizio. Qualora questi abbiano effettuato un numero di viaggi di tipo non scolastico, pari a quanto disciplinato dall'articolo 1.2.6, punto 2 del Regolamento stesso (mini abbonamento), sarà rimborsata la differenza tra la quota annuale e quella del mini abbonamento. Il rimborso dovrà essere richiesto a partire dalla fine dell'anno solare;
 - d) all'interessato, nel caso in cui non abbia utilizzato il servizio durante l'intero anno solare;
 - e) agli utenti che, in caso di aggravamento delle condizioni di salute debitamente giustificate, sono impossibilitati ad effettuare il trasporto, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio;

f) agli utenti che nel corso dell'anno perdono i requisiti di residenza o di invalidità previsti all'art. 1, sarà rimborsata la parte relativa ai mesi interi di non utilizzo del servizio;

2. L'istanza di rimborso della quota annua dovrà essere presentata dagli interessati alla Struttura, mediante compilazione di apposito modulo, entro la fine dell'anno successivo.

1.4 Sospensione dal servizio

1. I mancati pagamenti nei termini indicati dalla Struttura determinano la sospensione dal Servizio sino alla regolarizzazione dei medesimi.

2. Accertati abusi delle disposizioni di cui all'art. 3.4 potranno determinare, in caso di utenti maggiorenni, la sospensione dal Servizio; in caso di minori, o di maggiorenni privi della capacità di agire, la Struttura potrà disporre il pagamento di una somma fissa pari a 50 euro.

3. La omessa presentazione delle pezze giustificative di cui all'articolo 2.1.2. determina, in caso di recidiva, la sospensione dal Servizio.

Art. 2 SERVIZI EROGATI

2.1. Tipologie di servizio erogato

1. I servizi di cui alle presenti modalità vengono forniti esclusivamente per le seguenti esigenze:

A. Esigenze sanitarie:

A.1 - Visite mediche generiche o specialistiche e ricoveri ospedalieri;

A.2 - Ciclo di cure e di riabilitazione presso strutture socio sanitarie e termali;

1. Per consentire di attribuire tale ciclo di cure e di riabilitazione ad esigenze sanitarie è necessario che lo stesso formi oggetto di specifica prescrizione sottoscritta dal medico di sanità pubblica competente, il quale individui la struttura pubblica o privata in regime di convenzione o accreditamento, ritenuta più idonea all'effettuazione della cura, nell'ambito di quelle riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale. E' ammesso il ricorso a strutture sociosanitarie e termali private non convenzionate dietro attestazione del medico di Sanità pubblica riguardo l'assenza in Valle d'Aosta di strutture pubbliche o private convenzionate o accreditate in grado di fornire la prestazione sanitaria.

2. In caso di cicli di dialisi, sono ammesse attestazioni preventive indicanti le giornate del ciclo di terapia.

3. Inoltre:

a) per i servizi di trasporto usufruiti nel territorio regionale, la prescrizione deve essere trattenuta per il periodo di un anno e, qualora richiesta, trasmessa alla Struttura;

b) per i servizi di trasporto usufruiti fuori dal territorio regionale, la prescrizione deve essere trasmessa alla Struttura unitamente alla necessaria richiesta di autorizzazione di cui al punto 3.1., lettera A.

B. Esigenze di studio e di lavoro:

B.1 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la frequentazione di asili nido o di "garderie" pubblici o privati, la frequentazione delle lezioni previste da scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado e secondarie superiori (compresi i percorsi triennali integrati) nonché dei collegi e convitti regionali ad esse collegati, la frequentazione delle lezioni svolte da università o da istituti parificati legalmente riconosciuti e da istituti di istruzione di grado postuniversitario riconosciuti dal ministero competente, sulla base di uno specifico certificato di iscrizione;

B.2 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la presenza al lavoro nella sede dell'azienda o nell'unità produttiva a cui è assegnato il lavoratore e/o la frequentazione di corsi professionali funzionali allo svolgimento di una specifica attività lavorativa,

sulla base di appositi contratti e convenzioni sottoscritti dal soggetto proponente la formazione;

B.3 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano l'espletamento delle attività connesse al servizio civile, al funzionamento degli organismi di volontariato di cui alla l.r. 16/2005 o delle associazioni di categoria di cui alla l.r. 12/1994, sulla base di specifica dichiarazione del responsabile dell'organismo o dell'associazione che evidenzia precisamente i termini temporali dell'espletamento dell'attività di volontariato di cui si tratta;

B.4 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, riguardanti l'espletamento delle attività esterne organizzate dalle scuole di cui al precedente punto B.1; saranno considerate attività esterne unicamente le attività previamente comunicate dalle strutture di cui alla lett. B.1, nei modi e nei termini stabiliti dalla struttura competente in materia di trasporto, che potrà disporre in qualunque momento eventuali verifiche.

B.4.1 In favore degli utenti che utilizzano il taxi attrezzato, allievi di istituzioni scolastiche che hanno organizzato gite col mezzo ferroviario, è consentito il raggiungimento della stazione ferroviaria di Ivrea, qualora più prossima al domicilio dell'utente rispetto alla stazione di Aosta.

C. Esigenze di frequenza di centri a carattere diurno.

C.1 Viaggi, comprensivi di rientro, che consentano la frequentazione dei centri a carattere diurno, sulla base di certificazione attestante l'inserimento diurno in struttura del beneficiario:

a) rivolti agli anziani e ai disabili di cui agli elenchi pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo alle politiche sociali;

b) previsti nell'elenco delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali accreditate dall'Amministrazione regionale.

C.2 Viaggi, limitatamente al territorio regionale, riguardanti l'espletamento delle attività esterne, previamente comunicate dalle strutture a carattere diurno, nei modi e nei termini stabiliti dalla struttura competente in materia di trasporti, che potrà disporre in qualunque momento, eventuali verifiche.

C.3 Viaggi comprensivi di rientro che consentono la partecipazione alle attività organizzate o approvate dalla Struttura organizzativa competente in materia di disabilità, previamente comunicate nei modi e nei termini stabiliti ed autorizzate dalla Struttura.

D. Esigenze collegate a progetti di vita indipendente approvati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare del Disabile, con DGR 170 del 15 febbraio 2019.

E. Esigenze personali:

Sono da considerarsi facenti parte di questa tipologia tutti i viaggi, limitatamente al territorio regionale, che non rientrano tra le esigenze previste alle lettere A, B, C e D precedenti.

2.1.1 Attribuzione dei servizi di trasporto alle esigenze contemplate nel presente documento

1. Per l'attribuzione delle esigenze sopra riportate si fa riferimento alla motivazione dichiarata e alla destinazione del singolo viaggio richiesto.
2. Il viaggio che ha come destinazione la residenza dell'utente è attribuito all'esigenza di cui al luogo di partenza.
3. Il viaggio è attribuito ad esigenza personale in tutti gli altri casi, salvo i viaggi con partenza ed arrivo presso un domicilio designato, al momento dell'iscrizione al servizio, dagli utenti domiciliati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui al punto 2.1 lettera C.1 punto b) che sono classificati come esigenze "Centri".
4. La verifica di congruenza delle prenotazioni rispetto alle esigenze previste al punto 2.1 è riservata alla Struttura.

2.1.2. Controlli sui servizi effettuati

1. L'utente è tenuto a richiedere, conservare per il periodo di un anno e ad esibire a richiesta della Struttura tutta la documentazione giustificativa (contratti, iscrizioni, attestati di presenza) relativa ai servizi di trasporto richiesti, e proveniente da enti o privati non assoggettati al regime di acquisizione diretta di cui all'art. 43 del D.P.R. 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa); l'utente è tenuto in ogni caso a fornire tutte le indicazioni atte a consentire alla competente struttura l'acquisizione diretta della documentazione giustificativa detenuta o prodotta da enti pubblici o gestori di servizi pubblici.
2. In caso di esito sfavorevole dei controlli, o qualora le pezze giustificative non dovessero essere presentate nei modi ed entro i termini stabiliti, la Struttura provvederà a richiedere il pagamento di una quota fissa di € 50.
3. La Struttura verifica il corretto funzionamento del servizio anche richiedendo agli utenti chiarimenti e precisazioni scritte in merito ai viaggi effettuati. In caso di mancata risposta la Struttura provvederà a richiedere il pagamento di una quota fissa di 50 euro.

2.2. Estensione temporale, territoriale del servizio e limitazioni di utilizzo

1. Il servizio di trasporto copre un arco di tempo giornaliero pari a 13 ore e precisamente dalle 7h00 alle 20h00 dal lunedì al sabato.
- ~~2.~~ Esclusivamente per quei soggetti debitamente e preventivamente autorizzati dalla Struttura, unicamente per specifiche esigenze relative alle lettere A (Esigenze sanitarie), B (Esigenze di studio e di lavoro) C (Centri) ed E (Personali) di cui al precedente punto 2.1, è inoltre previsto lo svolgimento di servizi di trasporto per i quali almeno uno tra l'orario di partenza e l'orario di arrivo è compreso nelle seguenti fasce orarie: dalle 20h00 alle 7h00 dal lunedì al sabato, dalle 20h00 del sabato alle 7h00 del lunedì e nei giorni festivi.
3. Il servizio di trasporto è fornito con le seguenti modalità, intendendo come viaggio il singolo viaggio di andata o di rientro:

A. all'interno del territorio regionale:

A.1: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), lettera C (Esigenze di frequenza di centri a carattere diurno) e lettera D (Esigenze collegate a progetti di vita indipendente) del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo;

A.2: per le esigenze di cui alla lettera E (Esigenze personali) del precedente punto 2.1, è previsto un limite massimo di 48 viaggi all'anno;

B. fuori dal territorio regionale:

B.1: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), del precedente punto 2.1, relativamente agli interventi di cura e riabilitazione, non sono previsti limiti di utilizzo, nel raggio di 450 chilometri di distanza dal capoluogo regionale;

B.2: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), del precedente punto 2.1, relativamente alle visite mediche generiche o specialistiche e ricoveri per interventi chirurgici, è previsto un limite massimo di 24 viaggi all'anno, nel raggio di 450 chilometri di distanza dal capoluogo regionale;

B.3: per le esigenze di cui alla lettera A (Esigenze sanitarie), del precedente punto 2.1, relativamente alle cure termali, è previsto un limite massimo di 2 viaggi all'anno, nel raggio di 450 chilometri di distanza dal capoluogo regionale;

B.4: per le esigenze di cui alla lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), del precedente punto 2.1, è previsto un limite massimo di 192 viaggi all'anno, nel raggio di 80 chilometri di distanza dal capoluogo regionale per esigenze di lavoro, e 150 km per esigenze di studio, in territorio nazionale;

B.5: per le esigenze di cui alla lettera D (Esigenze collegate a progetti di vita indipendente), del precedente punto 2.1, non sono previsti limiti di utilizzo, nel raggio di 250 chilometri di distanza dal capoluogo regionale;

4. I costi autostradali per i viaggi effettuati fuori dal territorio regionale sono a carico dell'amministrazione regionale.
5. Sono a carico dell'amministrazione regionale i costi autostradali per i viaggi effettuati all'interno del territorio regionale, con utente a bordo e per una percorrenza in autostrada di almeno 22 chilometri.
6. Negli altri casi l'uso dell'autostrada è una scelta dell'utente che deve darne comunicazione alla ditta aggiudicataria al momento della prenotazione e provvedere direttamente al pagamento del pedaggio.

Art. 3

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

3.1. Richieste di trasporto in orario di servizio (dalle 7,00 alle 20,00 dei giorni feriali)

A. Fuori dal territorio regionale:

1. I viaggi fuori dal territorio regionale devono prevedere almeno una partenza o una destinazione nel territorio regionale.

2. Per poter usufruire dei viaggi da effettuarsi al di fuori dal territorio regionale, l'utente o suo rappresentante o responsabile deve presentare richiesta scritta alla Struttura, almeno tre giorni prima (entro le ore 12) dell'effettuazione del viaggio, utilizzando il relativo modulo, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo ai trasporti. La richiesta non meritevole di accoglimento dovrà essere debitamente motivata da parte della Struttura mentre l'accoglimento della stessa sarà soggetta alla disciplina del silenzio-assenso. All'atto della richiesta l'utente può definire uno solo tra gli orari di partenza o di arrivo del viaggio prenotato.
3. In caso di mancato rispetto del termine di tre giorni di preavviso per la presentazione della richiesta scritta non si garantisce la regolare effettuazione del viaggio richiesto.

B. all'interno del territorio regionale:

1. Per poter usufruire dei viaggi da effettuarsi all'interno del territorio regionale, l'utente o suo rappresentante o responsabile deve prenotare il viaggio direttamente presso la ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, al numero telefonico, di fax o alla e-mail dell'appaltatore entro le ore 13 dell'ultimo giorno feriale precedente la data di effettuazione del viaggio.
2. L'orario di ogni viaggio deve essere precisamente definito all'atto della prenotazione e rispettato in fase di effettuazione del servizio; in tale occasione l'utente può definire uno solo tra gli orari di partenza o di arrivo del viaggio prenotato. E' ammessa la deroga a tale rispetto esclusivamente per i viaggi di rientro dal servizio effettuato per motivi sanitari, solo nel caso in cui possa subire modificazioni per cause impreviste ed imprevedibili. In tali casi il trasporto verrà effettuato con il primo mezzo che si renderà disponibile.
3. Resta comunque fermo il rispetto del limite orario di rientro previsto dal contratto di appalto in vigore.
4. In caso di disservizi originati da contestazioni circa la corretta registrazione delle comunicazioni telefoniche alla centrale prenotazioni, su segnalazione della ditta aggiudicataria del Servizio, la Struttura può prescrivere all'utente di effettuare le prenotazioni o comunicazioni in forma scritta, via fax o e-mail.

3.2. Richieste di trasporto fuori dall'orario di servizio (dalle 20,00 alle 7,00 e nei giorni festivi)

1. L'orario di cui all'articolo 2.2 comma 1 può essere derogato unicamente per specifiche esigenze relative alle lettere A (Esigenze sanitarie), e B (Esigenze di studio e di lavoro), C (Centri) ed E (Personali).
2. La richiesta formale di cui al comma precedente deve pervenire presso la Struttura almeno tre giorni prima (entro le ore 12) dell'effettuazione del viaggio per le esigenze

di cui all'articolo 2.1.1 lettere A, B e C. In caso di mancato rispetto dei tempi indicati non si garantisce la regolare effettuazione del viaggio.

3. La richiesta di deroga per le esigenze di cui all'articolo 2.1.1 lettera E si effettuerà mediante prenotazione direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, al numero telefonico, di fax o alla e-mail dell'appaltatore obbligatoriamente almeno tre giorni prima (entro le ore 13) dell'effettuazione del viaggio.

4. Fatta eccezione per i viaggi per esigenze personali di cui alla lettera E, entro i tre giorni successivi, l'utente deve presentare specifica documentazione (foglio di dimissione o di presenza in studio, dichiarazione da parte del datore di lavoro ecc...) comprovante il mancato rispetto del normale orario di servizio. La violazione o la mancata consegna del documento comprovante la deroga comporta il rimborso del costo del viaggio effettuato e l'applicazione di una penale di euro 50,00.

3.3. Eventuali modifiche

A. Variazioni

Ogni eventuale preventiva variazione di orario rispetto alle richieste o prenotazioni di trasporto effettuate, siano esse per viaggi da effettuarsi in territorio regionale o al di fuori di esso, va comunicata direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, entro le ore 13 dell'ultimo giorno ferialo precedente alla data di effettuazione del viaggio, senza che sia tuttavia garantita l'effettuazione del viaggio così modificato.

B. Disdette

1. Gli utenti che hanno richiesto o prenotato un trasporto e che intendono annullarlo devono darne disdetta, con le stesse modalità della richiesta o della prenotazione, direttamente alla ditta aggiudicataria del servizio di trasporto, entro le ore 13 dell'ultimo giorno ferialo precedente alla data di effettuazione del viaggio. Anche per i viaggi fuori Valle è ammessa la disdetta telefonica, ma successivamente dovrà comunque essere trasmesso il modulo per l'annullamento dei viaggi fuori valle pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione regionale nel canale tematico relativo ai trasporti.
2. L'utente che non si presenta nel luogo di prelievo da lui indicato, senza aver provveduto ad effettuare preventivamente la disdetta nei termini previsti dal presente documento (no show), o comunque in tempo utile ad evitare l'invio del mezzo, è tenuto al pagamento di una somma fissa pari a 20 euro per i viaggi nel territorio regionale e di 50 euro per i viaggi fuori dal territorio regionale.
3. L'applicazione della penale, ad eccezione dei viaggi fuori Valle avverrà dopo il verificarsi di 5 episodi all'anno per ogni utente.

C. Deroghe disposte dalla Struttura

1. La Struttura, in caso di eventi imprevisti e imprevedibili non imputabili a inadempienze nella programmazione dei viaggi da parte dell'utente, che non consentono il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento nelle ipotesi di cui:
 - a) all'art. 2.1.1 relativamente alla regola di attribuzione dei viaggi, e limitatamente ai viaggi di rientro;
 - b) all'art. 2.2, lett. A) e B) limitatamente ai casi che consentono un contenimento della spesa;
 - c) all'art. 3.1, lett. A) e B);
 - d) all'art. 3.2, limitatamente alle richieste di partenze anticipate al giorno precedente o di rientri posticipati al giorno successivo, relativi a viaggi per esigenze sanitarie o di lavoro previsti all'inizio o al termine dell'orario di servizio in casi particolari opportunamente motivati;può autorizzare, previa disponibilità della ditta aggiudicatrice, e fatta salva la presentazione di opportune giustificazioni richieste dalla struttura medesima, viaggi in deroga alle predette disposizioni.

2. E' consentito derogare al limite chilometrico fissato per i viaggi richiesti da esigenze sanitarie contemplate nel presente Regolamento, dietro attestazione di Struttura dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che il raggiungimento della struttura sanitaria specialistica richiesta dall'utente risulta opportuno, in quanto nel raggio di 450 km dal capoluogo regionale non sussistono analoghe strutture o non sono in grado di fornire la prestazione richiesta in tempi accettabili per la patologia dell'utente.

3.4. Accompagnamento

1. L'accompagnamento non è fornito dalla Struttura né dal vettore.
2. Gli utenti minorenni devono viaggiare accompagnati da persone esercenti la potestà genitoriale o la tutela o da persone maggiorenni da esse delegate, nel numero massimo di due persone. Tali utenti possono tuttavia essere autorizzati dalle persone esercenti la potestà genitoriale o la tutela a viaggiare da soli, purché abbiano compiuto il sesto anno di età. Tale opzione consente comunque ai titolari della responsabilità genitoriale o ad un maggiorenne delegato di accompagnare, previa disponibilità della ditta aggiudicataria, il minore nei viaggi fuori Valle.
3. Gli utenti maggiorenni viaggiano di norma da soli; gli stessi possono tuttavia essere accompagnati da un massimo di due persone da loro individuate, purché le stesse svolgano una reale attività di supporto a beneficio dell'utente e la loro presenza non crei difficoltà nell'organizzazione dei servizi.
4. Gli utenti maggiorenni, previa disponibilità della ditta aggiudicataria, possono farsi accompagnare da minori sui quali esercitano la potestà genitoriale, o comunque facenti parte del proprio nucleo anagrafico.
5. Limitatamente ai viaggi da effettuarsi fuori valle per le esigenze sanitarie di cui all'art. 2 punto 2.1 lettera A, può essere autorizzata, nel caso in cui sia necessaria, la contemporanea presenza di un operatore socio sanitario.
6. Nel caso in cui il servizio non preveda il rientro dell'utente oppure consenta di raggiungere l'utente per un viaggio di rientro, il trasporto di rientro o di andata dell'eventuale accompagnatore non viene garantito; tuttavia tale eventualità risulta possibile esclusivamente nel caso in cui vi sia la disponibilità del vettore ad effettuare il trasporto e ciò non comporti alcuna variazione sulla programmazione effettuata nonché alcuna responsabilità in capo al vettore circa la persona trasportata.

7. Nel caso in cui il vettore segnali, per iscritto, eventuali difficoltà nell'effettuare il trasporto senza accompagnatore, la Struttura può subordinare l'utilizzo del servizio alla presenza di un accompagnatore.

Art. 4 **COMMISSIONE MISTA**

1. La Commissione Mista sui trasporti per disabili svolge le seguenti funzioni:

- a) monitorare l'andamento del servizio di trasporto per i disabili;
- b) esprimere parere su eccezionali evenienze che non consentano il rispetto delle limitazioni di cui al punto 2.2 dell'art. 2 delle presenti modalità, relativamente al numero di viaggi e all'estensione chilometrica degli stessi;
- c) esprimere parere, esclusivamente per specifiche esigenze relative alle lettera A (Esigenze sanitarie), lettera B (Esigenze di studio e di lavoro), lettera C (Centri) e lettera E (Personali) di cui al precedente punto 2.1, circa lo svolgimento di servizi di trasporto per i quali almeno uno tra l'orario di partenza e l'orario di arrivo è compreso nelle seguenti fasce orarie: dalle 20h00 alle 7h00 dal lunedì al sabato, dalle 20h00 del sabato alle 7h00 del lunedì e nei giorni festivi;
- d) verificare la funzionalità dei criteri e modalità di cui al presente documento e proporre alla Giunta regionale eventuali modifiche ed integrazioni.

2. I singoli casi valutati dalla commissione mista e derogati dal rispetto delle limitazioni vigenti in data antecedente all'entrata in vigore delle presenti modalità, sono da ritenersi confermate qualora i presupposti che li hanno determinati siano ancora validi e fatto salvo diverso parere della commissione stessa, la quale può richiedere le integrazioni istruttorie ritenute necessarie.

3. La Commissione di cui al presente articolo è costituita da:

- a) il Dirigente della struttura competente in materia di trasporti o suo delegato;
- b) il Dirigente della struttura competente in materia di disabilità o suo delegato;
- c) un rappresentante delle Confederazioni Sindacali o suo delegato;
- d) un rappresentante delle Associazioni di riferimento o suo delegato.

4. La Commissione è convocata dal Dirigente della Struttura qualora se ne verifichi la necessità in relazione alle funzioni ad essa attribuite e comunque, almeno annualmente, per

il monitoraggio del servizio o su richiesta di almeno il 50% dei componenti la Commissione.

Art. 5
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Sono fatte salve le procedure avviate precedentemente alla data di pubblicazione della presente deliberazione
2. La Regione procederà al rimborso della differenza tra la quota di accesso al servizio intero e la quota di accesso al miniabbonamento al termine del primo anno di attivazione del miniabbonamento, agli utenti che effettueranno un numero di corse non superiori a 30 viaggi sul solo territorio della Valle d'Aosta.

TABELLA A

FASCE ISEE	QUOTA DI ACCESSO PIENA	MINIABBONAMENTO
Fino a 6.000 €	72,00 €	50,40 €
Da 6.001 € a 8.000 €	124,80 €	87,36 €
Da 8.001 € a 10.000 €	177,60 €	124,32 €
Da 10.001 € a 12.000 €	230,40 €	161,28 €
Da 12.001 € a 14.000 €	283,20 €	198,24 €
Da 14.001 € a 16.000 €	336,00 €	235,20 €
Da 16.001 € a 18.000 €	388,80 €	272,16 €
Da 18.001 € a 20.000 €	441,60 €	309,12 €
Da 20.001 € a 22.000 €	494,40 €	346,08 €
Da 22.001 € a 24.000 €	547,20 €	383,04 €
Oltre 24.000 €	600,00 €	420,00 €